



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 40/11 DEL 6.7.2016

Oggetto: Ampliamento dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi inerti della Ditta Scavi F.lli Argiolas S.r.l., sito in comune di Sestu. Proponente: Ditta Scavi F.lli Argiolas S.r.l.. Procedura di Verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). D.Lgs. n. 152/2006.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente, con la proposta n. 845 del 2016, riferisce che la Ditta Scavi F.lli Argiolas ha presentato, a dicembre 2015, l'istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale relativa all'intervento denominato "Ampliamento dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi inerti della Ditta Scavi F.lli Argiolas S.r.l.", ubicato nel comune di Sestu (CA), ascrivibile alla categoria di cui all'Allegato B1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 34/33 del 7 agosto 2012, punto n. 7, lett. w) "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

La Società Scavi Fratelli Argiolas S.r.l. ha ottenuto l'iscrizione nel registro delle imprese che effettuano operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti inerti non pericolosi, presso il sito ubicato a Sestu in località "Scala sa perda".

Il quantitativo annuo massimo di rifiuti da recuperare attualmente autorizzato è pari a 2.348 t complessive, per le seguenti tipologie di rifiuti di cui al DM 5.2.1998:

- 7.1: codici CER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904;
- 7.6: codice CER 170302.

Il progetto prevede un aumento dei quantitativi annui di rifiuti da sottoporre a recupero fino ad un totale di 95.000 t/anno e l'aggiunta della tipologia 7.31bis. In termini giornalieri, considerando 300 giorni lavorativi all'anno, le quantità massime ammonteranno a circa 300 t/giorno.

L'impianto allo stato attuale è provvisto di:

- pavimentazione in calcestruzzo (cls) nelle aree di messa in riserva dei rifiuti in arrivo, di lavorazione, di stoccaggio dei sottoprodotti e di deposito dei rifiuti prodotti;



- sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche;
- impianto di nebulizzazione realizzato mediante irrigatori mobili (n. 11) per l'abbattimento delle polveri;
- viabilità interna;
- recinzione, realizzata mediante rete metallica, con piantumazione a verde e ingresso dotato di cancello.

Le nuove aree di lavorazione e di stoccaggio dei sottoprodotti verranno pavimentate in cls, con pozzetti per la raccolta delle acque meteoriche. Verrà, inoltre, realizzato un impianto (accumulo-dissabbiatura più disoleazione) per il trattamento delle acque di prima pioggia. È previsto il riutilizzo nell'impianto di nebulizzazione delle acque meteoriche raccolte e trattate.

L'Assessore, quindi, riferisce che il Servizio Valutazioni Ambientali (SVA), vista la nota prot. n. 12581 del 29.3.2016, con cui il Servizio Tutela del paesaggio e vigilanza delle province di Cagliari e Carbonia-Iglesias comunica che "la parte dei terreni interessata dal posizionamento degli impianti non è soggetta a vincolo paesaggistico ... l'ampliamento dell'impianto non modifica in maniera sostanziale la percezione dell'impianto e non crea interferenze dirette sul bene paesaggistico tutelato e pertanto non si rilevano particolari criticità di carattere paesaggistico", considerato che la documentazione depositata, integrata da ultimo a giugno 2016, risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, ha ultimato l'istruttoria ritenendo di non dover sottoporre l'intervento alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, a condizione che siano rispettate e recepite nelle successive fasi autorizzative le prescrizioni di seguito riportate:

1. l'area di deposito dei cassoni per la raccolta di eventuali rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto dovrà essere adeguatamente pavimentata;
2. al fine di minimizzare la produzione e dispersione di polveri dovranno essere messe in atto le misure di mitigazione previste dal proponente, quali l'abbattimento delle polveri tramite nebulizzazione nell'area di lavorazione, nelle aree di transito e nelle aree di stoccaggio. Il tenore di umidità dovrà essere tale da garantire la minima produzione di polveri anche durante le fasi di movimentazione (carico e scarico); dovrà essere inoltre assicurata la rimozione di eventuali depositi sulla strada di accesso e sugli innesti alla viabilità stradale principale;
3. con riferimento ai reflui prodotti:



- a. la gestione delle acque meteoriche dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 69/25 del 10.12.2008 (Direttiva in materia di “Disciplina regionale degli scarichi”); in particolare con riferimento alle acque meteoriche dilavanti le aree scoperte dove sono presenti i cumuli dei rifiuti e dei materiali ottenuti dal trattamento si dovrà provvedere, ai sensi dell’art. 22 comma 5 della stessa deliberazione, al trattamento di tutto il volume delle acque meteoriche dilavanti tale aree;
 - b. per ridurre i quantitativi di acque meteoriche di dilavamento da sottoporre a trattamento potranno essere proposte dalla Ditta, e valutate dall’autorità competente in sede di autorizzazione, misure atte a prevenire il dilavamento (coperture aree o cumuli) oppure il frazionamento della rete di raccolta per separare le acque meteoriche di percolamento dalle suddette aree di stoccaggio da quelle provenienti dalle altre aree scolanti, comunque soggette alle disposizioni di cui alla citata deliberazione n. 69/25, per le quali è sufficiente la separazione e il trattamento delle acque di prima pioggia (ad esempio con la predisposizione di cordolatura attorno alle superfici di stoccaggio);
 - c. in sede di autorizzazione dovrà essere valutata dall’autorità competente l’idoneità dei trattamenti previsti per il riutilizzo delle acque meteoriche nel sistema di nebulizzazione per l’abbattimento delle polveri, in conformità con le disposizioni di cui alla Delib.G.R. n. 75/15 del 30.12.2008 e al DM 185/2003, in particolare l’effettiva necessità della prevista fase di clorazione e l’opportunità della filtrazione in pressione a monte della vasca di accumulo;
 - d. in ogni caso, lo scarico delle acque meteoriche non riutilizzate dovrà avvenire in conformità con quanto previsto nell’Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006; le opere di scarico dovranno essere realizzate in modo da consentire l’esecuzione di campionamenti e gli accertamenti finalizzati a verificare il rispetto dei valori limite allo scarico;
4. al fine di verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge, durante gli orari di esercizio dell’impianto, dovranno essere effettuati a cura del proponente i controlli strumentali di cui al punto 6, Parte IV, della deliberazione della Giunta regionale n. 62/9 del 14.11.2008;
 5. al fine di mitigare l’impatto visivo, con funzione anche di barriera per la dispersione delle polveri, dovrà essere infittita e mantenuta in efficienza la barriera verde lungo tutto il perimetro della recinzione del lotto, mediante messa a dimora di specie a portamento arboreo/arbustivo, appartenenti a ecotipi locali, utilizzando esemplari accresciuti di altezza non inferiore a 1,5 metri con disposizione alternata su due o più file;



6. alla dismissione dell'impianto si dovrà provvedere al ripristino ambientale dell'area previo accertamento di eventuali contaminazioni del suolo/sottosuolo.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame, propone alla Giunta regionale di far proprio il parere del Servizio Valutazioni Ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di Valutazione di Impatto Ambientale l'intervento denominato "Ampliamento dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi inerti della Ditta Scavi F.Ili Argiolas S.r.l.", in comune di Sestu (CA), proposto dalla Ditta Scavi F.Ili Argiolas S.r.l., a condizione che siano recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione le prescrizioni descritte in premessa, sull'osservanza delle quali dovranno vigilare, per quanto di competenza, il Comune di Sestu, la Provincia di Cagliari, il Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del CFVA e l'ARPAS competenti per territorio;
- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio Valutazioni Ambientali e agli Enti di controllo, dovranno essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione della presente deliberazione, salvo proroga concessa su istanza motivata del proponente, pena l'attivazione di una nuova procedura.

Il Servizio Valutazioni Ambientali provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Il Direttore Generale
Alessandro De Martini

Il Presidente
Francesco Pigliaru